

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1841-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio
di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea trae origine dalla legge 8 agosto 1980, n. 481, con la quale fu disposto, come è noto, l'aumento di 1.200 unità dell'organico della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria da adibire soprattutto al servizio di conduzione degli automezzi blindati posti a disposizione dei magistrati impegnati contro il terrorismo. Secondo quanto rilevato nella relazione premessa al disegno di legge in esame, nonostante le disposizioni, contenute nella predetta legge, dirette a favorire al massimo il reclutamento di autisti attraverso il conferimento dei posti previsti in aumento agli idonei di tutti i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato negli ultimi cinque anni, permangono ancora difficoltà per assicurare, in ispecie agli uffici giudiziari del Nord, il necessario personale per la guida delle autovetture blindate.

Ricordato che il Governo ha successivamente precisato in 391 unità le carenze in organico effettivamente sussistenti, va osservato come nel corso dell'esame siano sorte perplessità in ordine alla opportunità del ricorso alla soluzione elaborata dal Governo per far fronte alle esigenze delineatesi, prospettandosi il pericolo di dar così vita con le assunzioni temporanee cui possono procedere i dirigenti degli uffici giudiziari, entro naturalmente i vuoti di organico esistenti, ad un nuovo precariato, con tutti gli intuibili problemi che al riguardo si pongono.

Peraltro l'estrema rigidità della norma dell'articolo 1 che disciplina la durata massima delle assunzioni provvisorie in oggetto (un anno rinnovabile per un periodo di eguale durata) ha consentito di ritenere superabili le perplessità sollevate.

Perplessità che invece la Commissione non ha ritenuto di poter superare per quanto attiene al disposto dell'articolo 6 contemplante, in caso di mancanza, per qualsiasi motivo, del personale autista la possibilità da parte del capo dell'ufficio di autorizzare a domanda altro personale dell'Amministrazione della giustizia (in pratica soprattutto i singoli magistrati) alla guida delle auto assegnate per ragioni di sicurezza personale.

Al riguardo si deve infatti notare che tale disposizione, ove introdotta, importerebbe una profonda innovazione nel nostro ordinamento con complesse conseguenze per quanto attiene sia al tema delle responsabilità relative alla guida degli automezzi sia alla determinazione delle mansioni per quanti, diversi dai magistrati, si vedessero estesa la possibilità di guida degli automezzi.

Di qui l'inopportunità di procedere a siffatta innovazione in via per così dire incidentale, e senza adeguato approfondimento.

Per tali ragioni la Commissione, su proposta del relatore, nel proporre la soppressione dell'articolo 6, chiede al Senato di approvare il disegno di legge in ogni sua restante parte.

DI LEMBO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

19 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Segnala peraltro alla Commissione di merito la necessità di un'attenta verifica sulla sussistenza delle situazioni di fatto delineate nella relazione ministeriale, rilevando al riguardo che risulta inopportuna la creazione di una sorta di « precariato », specie ove risulti possibile procedere a regolare copertura dei posti previsti in organico, even-

tualmente mediante l'esperimento di concorsi decentrati.

Adeguato controllo dovrà altresì essere effettuato in sede di merito sulla congruità della normativa in esame, con riferimento al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione: è infatti indispensabile chiarire, nella stesura definitiva del testo, che l'assunzione di autisti non di ruolo non dovrà comunque dar luogo a duplicazioni di procedure nè ad aumenti surrettizi del numero complessivo di addetti per ufficio giudiziario.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

26 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole.

Il presente parere viene emesso sulla base del presupposto condizionante che il provvedimento sia definitivamente approvato entro il corrente anno.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti di appello, i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con decreto, previo parere dei Prefetti, ad assumere per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata — nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario — autisti non di ruolo, secondo le modalità di cui alla legge 8 aprile 1968, n. 482, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 2.

Le assunzioni di cui all'articolo che precede potranno riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo.

Sarà data precedenza nelle assunzioni agli ex appartenenti alle forze di polizia o alle forze armate.

Art. 3.

Al personale assunto ai sensi della presente legge competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale nonchè, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un pre-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

mio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Art. 4.

I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria in base alle disposizioni vigenti, e possono essere ripristinati, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, qualora si determinino nuove vacanze nei medesimi posti nelle rispettive piante organiche.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente sarà data precedenza, nelle assunzioni, agli autisti già utilizzati, per maggior tempo, ai sensi della presente legge.

Art. 5.

Il personale assunto ai sensi della presente legge che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è esonerato dall'incarico con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le Corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Tale provvedimento viene comunicato all'interessato.

Art. 6.

In mancanza, per qualsiasi motivo, del personale autista, il capo dell'ufficio con proprio provvedimento può autorizzare, a domanda, altro personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi compreso quello di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, alla guida delle autovetture assegnate per ragioni di sicurezza personale.

Al personale autorizzato ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1833.

Art. 7.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 6.500.000.000 in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 1.650.000.000, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.